



**REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Caltanissetta - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso con ricorso depositato il 26.09.09 iscritto al numero 1129/2009 V.G., promosso

Da

[REDACTED] (Tunisia) il [REDACTED] di nazionalità tunisina, elettivamente domiciliato in [REDACTED] n. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, per mandato a margine del ricorso;

- Ricorrente

Contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, presso la Prefettura U.T.G. di Siracusa, domiciliata *ex lege* presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, via Libertà n. 174;

- Resistente

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D. lgs. n. 25/2008

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 25.03.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26.09.09, Abdessalem Mechani impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Siracusa che, con provvedimento del 29.10.09, notificato l'11.11.09, aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, non riconoscendo lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria.

Il ricorrente deduceva innanzitutto che la propria nazione, nonostante gli sforzi internazionali, era ben lontana dal poter essere considerata una democrazia consolidata e che il suo arrivo in Italia coincideva con la precisa volontà di inoltrare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; che il provvedimento di diniego adottato dalla Commissione conseguiva ad un'analisi superficiale delle motivazioni personali del ricorrente, nonché della situazione politica nigeriana.

Rilevava che durante l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale non erano state approfondite le indagini in modo tale da avere la reale rappresentazione delle circostanze ad esso favorevoli, evidenziando che la tutela avverso ogni forma di discriminazione o

P.

0931729505



persecuzione basata sull'orientamento sessuale costituisce diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dai Patti delle nazioni Unite civili e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che anche il d. lgs. 251/07, nell'art. 8 co 1 lett. d) prevede che ai fini della protezione, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla comune caratteristica dell'orientamento sessuale.

Spiegava che occorreva attribuire particolare attenzione, nella materia, al regime probatorio, atteso che, in presenza di una obiettiva difficoltà di provare le proprie istanze, doveva comunque tenersi conto di quanto previsto, in punto di adempimento dell'onere probatorio, dall'art. 3 co. 5 del d. lgs. 251/07; che l'apporto concretamente dato all'istruttoria doveva esser frutto di un impegno congiunto di richiedente ed esaminatore, dovendo ritenersi, quest'ultimo, tenuto a raccogliere tutti gli elementi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostenere la domanda, come da ultimo stabilito dalla Cassazione SS.UU., con sentenza n. 27310 del 17.11.08; che il ricorrente deve intendersi tenuto a fornire un "principio di prova", tenuto conto delle difficoltà di rinvenimento di mezzi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni.

Richiamava la previsione di cui all'art. 10 co. 3 Cost., norma immediatamente precettiva anche in assenza di legge organica di attuazione, che prevede non il requisito richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma il solo accertamento della impossibilità di esercizio delle libertà democratiche costituzionalmente garantite.

Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'impugnato provvedimento e, nel merito, che si accertasse e dichiarasse l'illegittimità dello stesso, con conseguente dichiarazione dello status di rifugiato e riconoscimento della protezione internazionale; in via subordinata chiedeva accertarsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost; in via ulteriormente subordinata chiedeva riconoscersi al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 d. lgs. n. 251/07.

La Commissione Territoriale non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 25.03.2010, sentito il ricorrente, il giudice riservava la decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, "rifugiato" è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

h.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, come le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Ai fini del riconoscimento della diversa forma di tutela consistente nella protezione sussidiaria, cui può ricorrersi nel caso non sussistano i più rigorosi presupposti previsti per lo status di rifugiato, prevede l'art. 14 del citato decreto che sia necessaria l'esistenza del rischio di subire un "danno grave", ove con tale riferimento si intendono: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Ebbene, fatta questa premessa sul quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che nel caso odierno, il ricorrente ha riferito, sia in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione che nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, di essere omosessuale; ha, tra le altre cose, riferito che nel suo paese tale situazione lo ha esposto ad insulti e derisioni e di essere stato, per tale motivo, picchiato, senza aver ricevuto alcun tipo di aiuto dalla polizia locale, che anzi "si è messa a ridere"; ha esposto, inoltre, di correre il rischio di finire in carcere, dato che l'omosessualità in Tunisia è considerata reato.

Deve ritenersi che le circostanze sopra riferite, della cui veridicità non vi sono ragioni per dubitare, anche alla luce della sostanziale concordanza tra quanto riferito a questo giudice e quanto riferito dinanzi alla Commissione Territoriale, valutate unitamente alla circostanza che in Tunisia la legge, di chiara ispirazione islamica, prevede l'omosessualità come reato, consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Deve sottolinearsi come la previsione di cui all'art. 8 co. 1 lett. d) del d. lgs. 251/07 (secondo cui l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale è motivo di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) non possa utilmente invocarsi nel caso odierno, posto che il presupposto dell'appartenenza ad "un particolare gruppo sociale" appare considerato dalla norma in stretta correlazione alla "situazione del paese di origine" e solo in termini positivi, nel senso che l'appartenenza ad un gruppo sociale particolare, anche fondato su circostanze attinenti all'orientamento sessuale, deve essere di per sé la causa di persecuzione, che è cosa ben diversa dall'inferire che le preferenze sessuali di tipo

omosessuale comportino, per il ricorrente, l'appartenenza ad un gruppo sociale particolare rispetto al quale è riscontrabile il rischio di persecuzioni.

Dovendosi escludere che sia integrato un pericolo di persecuzione correlato alle altre motivazioni considerate dalla norma (di razza, religione, nazionalità, opinione politica), deve concludersi nel senso della inaccogliabilità della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Per quanto riguarda la domanda volta al riconoscimento del diritto di asilo di cui all'art. 10 Cost. la stessa non può trovare accoglimento, atteso che detto diritto deve intendersi non tanto riferito alla permanenza ed alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (cfr., *ex multis*, C. Cass. n. 18940/06); si tratta dunque di un diritto attualmente previsto solo per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso che il nostro legislatore, nel recepire la Convenzione (Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo, Dublino 15 giugno 1990), ha considerato la domanda di asilo come (esclusivamente) finalizzata al riconoscimento dello *status* di rifugiato (Cfr. Cass. Civ. n. 18549/06).

Sono, invece, integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, dovendo certamente ritenersi che l'essere deriso, insultato, picchiato o imprigionato per causa delle proprie preferenze sessuali sia rischio grave, integrante violazione di diritti fondamentali della persona; è evidente, inoltre, che il ricorrente nel proprio paese, ove l'omosessualità è reato, non sarebbe in condizione di chiedere tutela o sostegno alle forze dell'ordine, e dato che l'atteggiamento della polizia, nell'episodio riferito dal ricorrente, è tutt'altro che propenso ad offrire protezione.

Ritenuto che le circostanze riferite dal ricorrente, in maniera univoca e circostanziata, rendono fondato il pericolo di subire danno grave ed individuale alla vita o alla persona, integrante violazione di diritti fondamentali, e ritenuto che, atteso lo stato della legislazione locale, il paese di origine non è in grado di offrire adeguata protezione, sussistono evidenti ragioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Attesa la particolare natura del presente giudizio si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 35 D.L.vo n. 25/2008, proposto da [REDACTED], contro la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, ogni altra domanda, eccezione o difesa allo stato disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione resa dalla Commissione Territoriale di Siracusa nei confronti del ricorrente in data 29.10.09 e concede a questi la protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 251 del 19.11.2007.

2) Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Callanissetta, il 7.06.2010.

IL CANCELLIERE

F. Colombo

si è in sede nella Commissione
come di cui all'art. 709 C.P.C.
Callanissetta, il 7 GIU. 2010

Il Giudice

Ilaria Miccichè

Ilaria Miccichè

VISTO

Comunicato all'occupazione

Callanissetta, il 7 GIU. 2010

Il Procuratore

Deiana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Callanissetta, 17 GIU. 2010

Al Cancelliere

